



## **Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione)**

### **Modifica dell'8 maggio 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e b<sup>bis</sup> nonché 3<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

- b. *Abrogata*
- c. discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati;

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condizione che dispongano di un piano di protezione secondo l'articolo 6a e che lo mettano in atto:

- b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti;
- b<sup>bis</sup>. strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche);

<sup>3bis</sup> Oltre al piano di protezione ai sensi dell'articolo 6a, per le strutture di ristorazione di cui al capoverso 3 lettera b<sup>bis</sup> si applica quanto segue:

- a. la dimensione dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle scuole dell'obbligo;
- b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;

<sup>1</sup> RS 818.101.24; RU 2020 1401

- c. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e nelle mense delle scuole dell'obbligo esclusivamente alunni, insegnanti e dipendenti scolastici;
- d. le strutture di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00;
- e. le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande; ulteriori offerte quali concerti o giochi sono vietate.

*Art. 6b cpv. 2*

<sup>2</sup> L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 10. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

*Art. 7, frase introduttiva*

L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5–6 se:

*Art. 12 cpv. 9<sup>2</sup>*

<sup>9</sup> Fatti salvi i capoversi seguenti, il capitolo 3 (art. 5–8) e l'articolo 10<sup>f</sup> capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 7 giugno 2020.

## II

La presente ordinanza entra in vigore l'11 maggio 2020 alle ore 00.00<sup>3</sup>.

8 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> RU 2020 1401, qui 1405

<sup>3</sup> Pubblicazione urgente dell'8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).